

ANNO 2013

N. 45 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 - MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DI SALDO E MAGGIORAZIONE.

<p>Parere di regolarità contabile</p> <p>favorevole</p> <p>Il responsabile</p> <p>RAG. DANIELA TURRINI</p>	<p>Parere di regolarità tecnica</p> <p>favorevole</p> <p>Il responsabile</p> <p>DOTT.SSA VALENTINA CAMPIELLO</p>
--	--

L'anno 2013 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consigliere si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Vice Sindaco	Presente
COZZUTTI GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
VIDONI LORENZO	Consigliere	Presente

ZOSSI CARLO	Consigliere	Presente
BERTONI DENIS	Consigliere	Presente
ROMANINI LUIGI	Consigliere	Presente
OLIVERIO SALVATORE	Consigliere	Presente
SICCO LUANA	Consigliere	Presente
MITRI GIOVANNI	Consigliere	Presente
MARANGONI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BEINAT LORENZO	Consigliere	Presente
ERRICO CLAUDIA	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario BAIUTTI RENZA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 – MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DI SALDO E MAGGIORAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 224 del 22.12.2011, il quale stabilisce l'entrata in vigore dal 01.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

RICHIAMATO l'art. 10, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 08.04.2013, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare n. 26 del 12.06.2013 è stato approvato quanto segue:

- 1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: 30 settembre 2013

-- rata 2: 20 dicembre 2013

- 2) di determinare il tributo dovuto per la prima rata in misura pari al 50% della TARSU dovuta per l'anno 2012, ovvero riparamentando il periodo di occupazione/detenzione, se inferiore all'anno, sull'intero anno;
- 3) di stabilire che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo della prima rata e che unitamente alla stessa il contribuente sarà tenuto al versamento direttamente al Comune la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
- 4) di stabilire che il versamento della prima rata avvenga su ricevimento di avvisi bonari di pagamento (GIA) la cui gestione è affidata all'agente della riscossione Equitalia Nord Spa;
- 5) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del

D.L. 201/2011 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

6) di continuare ad affidare, fino al 31.12.2013, alla società Equitalia Nord Spa (riscossore già nel 2012) la riscossione del tributo comunale dei rifiuti secondo le modalità previste nella convenzione vigente al 31.12.2012;

7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012 e dall'art. 10, comma 3, lettera b), del D.L. 35/2013, il versamento delle prime rate può avvenire tramite i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o altre modalità già in uso per gli stessi prelievi, mentre l'ultima rata del tributo, comprensiva *“della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”*;

VISTI l'art. 17 del D.Lgs 241/1997 che norma i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli istituti previdenziali e l'art. 18 che stabilisce che le somme di cui al citato art. 17 debbano essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.05.2013 che ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed in particolare l'art. 4, comma 1 che riporta quanto segue *“Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze prot. n. 17179 del 09.08.2013, che, richiamando l'art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012 e dall'art. 10, comma 3, lettera b), del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, indica che *“il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 debba essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso” senza però specificare la scadenza del sedicesimo giorno del mese di scadenza;*

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 9/DF del 09.09.2013 che riporta *“..omissis..Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall'art. 18 del D.Lgs 241/1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall'art. 4 del D.M. del 14.05.2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.”*;

TENUTO CONTO dell'art. 1 del codice civile che elenca le fonti del diritto e delle numerose modifiche apportate in questi mesi all'art. 14 del D.L.201/2011;

RITENUTO al fine di una maggior certezza sul rispetto dei termini di versamento della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, di anticipare la scadenza fissata per il

versamento dal giorno 20 dicembre al giorno 16 dicembre 2013;

CONSIDERATO *che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 9/DF del 09.09.2013 al punto 2) riporta anche “..omissis. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013”;*

CONSIDERATO *che l’Amministrazione ha richiesto di posticipare la scadenza del pagamento del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013 al 28.02.2014;*

CONSIDERATO *che i tempi di approvazione di tale proposta permettono il rispetto del termine dei trenta giorni previsti dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 08.04.2013;*

RITENUTO di modificare la scadenza fissata con la deliberazione consiliare n. 26 del 12.06.2013 per il versamento della seconda rata, costituita dal saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013 e della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 come di seguito:

- maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011: 16 dicembre 2013;
- saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013: 28 febbraio 2014;

CONSIDERATO che il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 garantisce il rispetto dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’accertamento contabile nell’esercizio 2013;

DATO ATTO *che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;*

DATO ATTO *che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stata prorogata la convenzione quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 01.03.2013, atto n. 541/2013 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;*

VISTA *la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 10.09.2007 e prorogata fino al giorno 11.03.2014;*

VISTO *il decreto n. 1 del 05.04.2013 del Sindaco del Comune capofila di nomina del responsabile dell’ufficio comune;*

VISTA *la deliberazione giunta n. 65 del 29.05.2013 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile per la gestione della TARES;*

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Presenta l’argomento il Sindaco che evidenzia come la proposta di portare le rate TARES 2013 da due rate a tre, posticipando l’ultima al 28 febbraio 2014, risolve in parte il problema di dare un po’ di respiro ai cittadini nel pagamento dell’imposta.

Ad ogni modo l’Amministrazione monitorerà l’evolversi della situazione e dei casi di cittadini in difficoltà economiche per il pagamento dell’imposta. Nel caso di necessità effettiva, l’Amministrazione è disposta ad ipotizzare interventi a fondo perso con apposito regolamento.

Alla discussione partecipano i Consiglieri:

Oliverio: chiede se la TARES rientra nella Carta Famiglia, non ritiene questo un intervento di forte impatto sulla famiglia;

Marangoni: propone un intervento di contribuzione a fondo perso, accoglie la disponibilità del Sindaco per individuare assieme il da farsi.

Con voti favorevoli unanime

DELIBERA

1. di modificare la scadenza fissata con la deliberazione consiliare n. 26 del 12.06.2013 per il versamento della seconda rata, costituita dal saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013 e della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 come di seguito:
 - maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011: 16 dicembre 2013;
 - saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013: 28 febbraio 2014;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 l'accertamento contabile verrà assunto nell'esercizio 2013;
3. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DAICI ALDO

IL SEGRETARIO

BAIUTTI RENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2013 viene affissa all'Albo pretorio.
addì 05/10/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03